



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI BOLOGNA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il TRIBUNALE, **PRIMA** Sezione Penale, composto dai Signori:

Dott. **STEFANO SCATI** PRESIDENTE EST

Dott. **ALBERTO GAMBERINI** GIUDICE

Dott. **LISA GUARNIERI** GIUDICE

Con l'intervento del P.M. Dott. **DI GIORGIO**

e **VEDASI PP.SS.**

con l'assistenza **DOMENICO IMPERATORI-CANCELLIERE**

nella pubblica Udienza del **03 LUGLIO 2015**

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo

la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

**M. G.** nato il [redacted]  
Ivi [redacted]  
Elettivamente domiciliato c/o lo studio dell'Avv. [redacted]

**LIBERO COME PRESENTE**

**G. G.** nato il [redacted]  
Ivi residente in via [redacted]

**LIBERO COME PRESENTE**

N. [redacted] R.G. N.R.  
 N. [redacted] R.G.N.C.  
 N. **2892/15.C.** R. Sent.

Motivazione  
 depositata in Cancelleria il  
**13/07/2015**  
 Il Cancelliere  
*[Signature]*  
 Irrevocabile il .....  
 Redatta scheda il .....  
 N. .... Campione Pen.  
 N. .... Registro Esec.

## IMPUTATI

**G** **G** **M** **G**  
A) delitto di cui agli artt. 110 c.p., 223 comma 2 n. 2, 219 comma 2 n. 1 R.D. 16.3.1942, n. 267 (Legge Fallimentare), perché, nelle rispettive qualità ricoperte all'interno della **S** corrente in **F** di **A** dichiarata fallita con Sent. 13.1.2010,

**C** quale liquidatore dal 28.4.2009 e socio della stessa, nonché quale Presidente di **F** associazione agenti e rappresentanti provincia di Bologna dal 3.6.2008

**M** **G** quale amministratore fino al 15.12.2008, nonché socio di **TIAPODIT**

1) sottraevano e/o distruggevano, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, i libri o le altre scritture contabili per il periodo anteriore al 1.1.2004

2) cagionavano con dolo e per effetto di operazioni dolose il fallimento della società: in particolare:

a) stipulando contratto di locazione dell'immobile sede della società con la **T** (già **T** riferibile allo stesso **M** **G** ed al fratello **A** **M**) per un corrispettivo esoso di 402.836,38 euro annui dal 1997 (poi ridotto di poco nel corso nel tempo, fino ad un totale di € 1.106.939,28 complessivi per gli anni 1997-2002), poi aumentato ad € 558.000 annui dal 2003, e dal 1.1.2006 calcolato sul 50% degli introiti della fallita;

b) cedevano in data 18.12.2008 a **F** (di cui lo stesso **G** era Presidente) il contratto stipulato con **B** di sfruttamento del marchio denominato "**M**" a fronte di compensazione dei debiti con la stessa **F** (per € 90.486,20), contratto che il 19.12.2008 **B** **F** risolvevano previa dazione dalla prima alla seconda di € 280.000 a titolo transattivo e di chiusura di qualunque pretesa.

In Bologna, fino alla data del fallimento 13.1.2010

Con le aggravanti:

- di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 219 comma 1 L.F.)
- di aver commesso più fatti tra quelli previsti dall'art. 216 L.Fall. (219 comma 2 n. 1)

**B) G** **G**

delitto di cui all'art. 368 c.p. perché, all'interno di comparsa di costituzione e risposta nell'ambito del procedimento civile instaurato dalla curatela fallimento **S** contro di lui in reazione accusava **F** dei delitti di truffa e/o appropriazione indebita laddove sostenendo che la cessione del contratto di cui al capo A-2b) sarebbe stata accompagnata dall'accordo teso alla consegna a **S** della somma poi ricavata da **F**, affermava che la mancata corresponsione da parte di **F** **S** dell'incasso proveniente da **B** fosse dovuta a 'false fatturazioni' messe in opera da **F** **M** e **C** per creare inesistenti crediti di **F**

In Bologna, 22.12.2010



**LE PARTI HANNO CONCLUSO COME SEGUE:**

**PUBBLICO MINISTERO:** C [REDACTED] per capi A1) e A2) assoluzione per non aver commesso il fatto; per M [REDACTED] per capi A1) e A2) condanna per l'ipotesi contestata o per l'ipotesi di cui all'art. 216 co. 1 Legge Fallimentare; per entrambi condanna per l'ipotesi contestata o comunque per il reato di bancarotta preferenziale quanto all'importo di Euro 90.586,20 e per bancarotta semplice per l'importo residuo. Per C [REDACTED] per capo B): assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

Capo A2B) per G [REDACTED] ANNI 2 MESI 4 di reclusione. Per M [REDACTED] ANNI 2 MESI 10 di reclusione.

**AVV. I [REDACTED] DEL FORO DI BOLOGNA DIFENSORE DELLA PARTE CIVILE COSTITUITA DOTT. F [REDACTED]** chiede che il Tribunale condanni l'imputato C [REDACTED] C [REDACTED] alla pena che sarà ritenuta congrua ( se del caso riqualificando la contestazione di calunnia in quella di diffamazione aggravata, come indicato nella denuncia- querela) e che, conseguentemente, condanni lo stesso al risarcimento dei danni subiti dalla parte costituita da liquidarsi in separato giudizio avanti al Giudice Civile. Si chiede che l'imputato sia condannato al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva per un importo non inferiore ad euro 50.000,00 in favore della parte civile I [REDACTED]. Si chiede da ultimo, che il Tribunale di Bologna condanni l'imputato al risarcimento delle spese legali come da nota allegata al verbale d'udienza.


**AVV. M [REDACTED] DEL FORO DI BOLOGNA DIFENSORE DELLA PARTE CIVILE COSTITUITA "F [REDACTED]":** voglia l'Ecc.mo Collegio, rilevata e ritenuta la penale responsabilità dell'imputato C [REDACTED] C [REDACTED] per i fatti a lui ascritti ex art. 368 cp nel capo di imputazione di cui al decreto che dispone il giudizio, condannarlo alla pena che riterrà di giustizia. Voglia, altresì, l'Ecc.mo Collegio condannare l'imputato al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti da I [REDACTED] in conseguenza dei fatti – reato commessi dall'imputato e meglio descritti al capo di imputazione lett. B), quantificabili in Euro 10.000,00 o nella somma, maggiore o minore, che riterrà di giustizia. Voglia, altresì, l'Ecc.mo Collegio condannare l'imputato C [REDACTED] C [REDACTED] alla rifusione delle spese di costituzione ed assistenza alla parte civile, come da nota spese depositata e allegata al verbale d'udienza.

**AVV. A [REDACTED] P [REDACTED] DEL FORO DI BOLOGNA DIFENSORE DI FIDUCIA DI M [REDACTED] G [REDACTED]** assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, in subordine derubricazione in bancarotta semplice, minimo della pena, attenuante del fatto speciale tenuità, e caducazione aggravante di rilevante entità. Generiche equivalenti o prevalenti, doppi benefici.



AVV. S. [REDACTED] TESORIERO DEL FORO DI BOLOGNA DIFENSORE DI FIDUCIA DI G. [REDACTED]: assoluzione per non aver commesso il fatto per tutti i capi di imputazione. In subordine per il capo A2b) riqualificarsi il capo d'imputazione in bancarotta semplice.

AVV. M. [REDACTED] DEL FORO DI BOLOGNA DIFENSORE DI FIDUCIA DI G. [REDACTED] G. [REDACTED] si associa alle richieste dell'Avv. T. [REDACTED] e insiste per l'esclusione della p.c. M. [REDACTED] per difetto di legittimazione.



## FATTO E DIRITTO

A seguito del fallimento della S██████████ in liquidazione (dichiarato dal Tribunale di Bologna il 13 gennaio 2010) e della presentazione della relazione ex art. 33 L.F., il PM incaricava la Guardia di Finanza di svolgere accertamenti su fatti gestori attribuiti a M██████████ e G██████████ succedutisi nel tempo nella carica di legale rappresentante della società fallita. Al procedimento per il reato di bancarotta veniva riunito quello per calunnia aperto nei confronti del C██████████ a seguito della denuncia presentata da tale C██████████ e dalla F██████████.

All'esito della udienza preliminare, svoltasi con la costituzione di parte civile nei confronti del G██████████ la parte del C██████████ della F██████████ e del M██████████ stesso, quest'ultimo ed il C██████████ venivano rinviati a giudizio per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti in rubrica.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale si procedeva all'assunzione dei testi indotti dal PM, dalle parti civili e dalle difese degli imputati nonché all'esame del M██████████ e del G██████████. All'udienza dell' 8 giugno 2015 si svolgeva la discussione all'esito della quale il M██████████ rinunciava tacitamente alla costituzione di parte civile e i difensori del G██████████ depositavano una memoria ex art. 121 c.p.p.; all'udienza del 3 luglio 2015 si dava lettura del dispositivo.

\*\*\*

Al fine della migliore comprensione della complessa vicenda occorre richiamare le seguenti circostanze tratte dalla documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento:

- 1) la S██████████ è stata costituita il 29 settembre 1997 con lo scopo di organizzare eventi atti a promuovere e qualificare la divulgazione dei prodotti oggetto dell'attività degli agenti e rappresentanti di commercio; il capitale sociale è stato conseguentemente sottoscritto da agenti di commercio o organizzazioni collaterali fra cui, per quel che interessa in questa sede, la

F. (associazione agenti e rappresentanti di commercio della provincia di Bologna), titolare delle quote di maggioranza;

- 2) all'atto della costituzione della società l'odierno imputato M. ha assunto la carica di presidente del consiglio di amministrazione mentre l'altro imputato G. quella di consigliere;
- 3) in data 6 ottobre 1997 S. ha stipulato con T. un contratto di locazione di un immobile sito in , destinato a sede per lo svolgimento di manifestazioni a sfondo promozionale. Tale contratto, della durata di anni sei con decorrenza dal 1° marzo 1998, prevedeva un canone mensile di 65 milioni delle vecchie lire che, per i primi tre anni, sarebbe stato corrisposto in misura inferiore. Gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza hanno consentito di appurare che il capitale di T. era interamente posseduto, per il tramite della società fiduciaria S. dall'imputato M. e dal fratello A.
- 4) in data 12 febbraio 2003 il consiglio di amministrazione di S. stante la necessità di coprire una ingente perdita, ha deliberato di alienare a otto marchi -relativi a manifestazioni fieristiche, espositive e convegnistiche- pur mantenendo la titolarità esclusiva dei diritti di sfruttamento. Il prezzo della vendita, pari ad Euro 400.000, è stato posto in compensazione con il credito per canoni di locazione relativo agli anni 2002 e 2003;
- 5) in data 17 dicembre 2003 T. e S. hanno stipulato un accordo transattivo in forza del quale la prima si è impegnata a corrispondere alla seconda, a rifusione dei danni derivanti dal mancato sfruttamento di marchi fieristici, la somma di Euro 550.000, da porre in compensazione con i crediti maturati e maturandi per canoni di locazione;
- 6) in data 2 ottobre 2006 S. ha stipulato con T. avente causa di T. che era stata posta in liquidazione in data 28 gennaio 2005- un nuovo contratto di locazione dell'immobile convenendo un canone pari al 50% del fatturato annuo della S. medesima; T. ha concluso tale contratto in persona dell'amministratore unico M. il quale, unitamente al fratello G. (odierno imputato), possedeva direttamente l'intero capitale sociale;
- 7) in data 15 dicembre 2008 il consiglio di amministrazione di S. dopo avere preso atto dell'esistenza di una situazione debitoria pari ad Euro 285.000, ha incaricato il G. -contestualmente nominato Presidente in sostituzione del dimissionario M. di trattare con B. la cessione del marchio e di *"accettare eventualmente il vincolo di mettere in liquidazione la società"*;
- 8) in data 18 dicembre 2008 il consiglio direttivo di F. ha delegato il vice presidente F. a sottoscrivere l'atto di cessione del contratto con S. ed il presidente G. a firmare l'atto di transazione con B.; e ciò nella prospettiva che, a fronte di tale operazione, comportante l'introito

della somma di Euro 280.000, F█████ avrebbe dovuto impegnarsi a trovare una soluzione di soddisfazione dei creditori di S█████

- 9) in data 18 dicembre 2008 S█████ ha quindi ceduto a F█████ il contratto stipulato in data 17 giugno 2004 con B█████ dal quale derivavano royalty relative alla manifestazione fieristica denominata "M█████". In detta scrittura, sottoscritta per accettazione da E█████, si è precisato che la cessione avveniva con effetto immediato e con "chiacchiera delle partite aperte" in essere fra S█████ e la sua controllante F█████
- 10) in data 19 dicembre 2008 B█████ s.p.a. e F█████ hanno poi risolto consensualmente il contratto del 17 giugno 2004 (oggetto della cessione testè menzionata) con la previsione che la prima società riconoscesse alla seconda, a titolo transattivo, la somma di Euro 280.000;
- 11) in data 29 dicembre 2008 B█████ ha eseguito un bonifico di Euro 280.000 su un conto corrente di F█████ presso la Banca Popolare della Emilia Romagna. Parte di tale somma (pari a Euro 34.000) è stata utilizzata per ripianare lo scoperto in conto corrente ed altra parte (pari a Euro 106.000) è stata trasferita su altri conti bancari dell'associazione; la residua somma di Euro 140.000 è stata bonificata in data 10 febbraio 2009 in favore della controllata F█████ a decurtazione di un debito di Euro 144.000 formatosi dall'agosto al novembre del 2008 (la F█████, che costituiva il braccio operativo della F█████ verrà dichiarata fallita in data 5 febbraio 2011);
- 12) in epoca immediatamente successiva all'operazione del 18 dicembre 2008 la S█████ ha chiuso contabilmente il residuo debito di Euro 90.486,20 derivante da un finanziamento di Euro 100.000 ricevuto da F█████ il 21 dicembre 2006;
- 13) in data 26 gennaio 2009 il consiglio direttivo di F█████ ha preso atto di quanto riferito dal Presidente C█████ con l'ausilio dell'avv. M█████ in merito all'intenzione risolvere la situazione della Sogearc attraverso un piano di liquidazione;
- 14) in data 20 febbraio 2009 il consiglio di amministrazione di S█████ dopo essere stato informato dal Presidente C█████ e dall'avv. F█████ in merito ai risultati della operazione di cessione del marchio a B█████ ha disposto la convocazione dell'assemblea per la messa in liquidazione.

Quanto ai successivi accadimenti, occorre dire che:

- a) in data 20 aprile 2009 la maggioranza del consiglio direttivo di F█████ ha sfiduciato il C█████ nominando presidente tale F█████ Pi█████;
- b) in data 21 aprile 2009 S█████ è stata posta in liquidazione con nomina del C█████ liquidatore a far tempo dal 28 aprile 2009;
- c) in data 29 dicembre 2009 il liquidatore ha presentato istanza di fallimento che il tribunale ha pronunciato il 13 gennaio 2010. Il curatore fallimentare rag.

F██████████ ha accertato, oltre ai fatti già menzionati, la mancanza della contabilità per il periodo anteriore al 1° gennaio 2004. Lo stato passivo ammonta a circa Euro 250.000 ed è composto prevalentemente da debiti verso Istituti Bancari;

- d) nel mese di settembre del 2010 il curatore fallimentare ha esercitato nei confronti del Gurrieri l'azione di responsabilità in merito alla cessione alla F██████████ del contratto relativo allo sfruttamento del marchio. Il G██████████ nel costituirsi in giudizio, ha chiamato in causa il M██████████ la F██████████ e il dirigente di tale associazione C██████████ per essere manlevato o, più rettamente, per esercitare nei loro confronti l'azione di regresso. Ciò in quanto, a detta del G██████████, vi era un accordo in forza del quale la somma di Euro 280.000 avrebbe dovuto essere riversata da F██████████ per consentirle di pagare i debitori ed essere posta in liquidazione;
- e) nel mese di aprile del 2011 il C██████████ e la F██████████ ritenendo che alcune affermazioni contenute nella comparsa di risposta del G██████████ avessero natura calunniosa, hanno presentato denuncia alla Procura della Repubblica;
- f) nel mese di gennaio 2011 il Tribunale di Bologna ha respinto il ricorso presentato ex art. 98 L.F. da F██████████ contro l'esclusione dallo stato passivo del credito di Euro 182.492,52 derivante da varie causali fra cui, per quel che interessa in questa sede, il costo per il distacco presso S██████████ della dipendente R██████████ C██████████ nel periodo dal 2000 al 2008;
- g) nel mese di Febbraio 2014 il Tribunale di Bologna ha accolto l'azione di responsabilità proposta dalla curatela, condannato conseguentemente il C██████████ al pagamento della somma di Euro 280.000 e rigettato, nel contempo, la domanda formulata da quest'ultimo nei confronti degli altri litisconsorti. In epoca di poco successiva la curatela e il G██████████ hanno definito transattivamente la questione mediante il pagamento della somma di Euro 200.000.

Sulla base di tali presupposti, compendiate essenzialmente nella relazione ex art. 33 L.F. e negli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, al capo A) il PM ha contestato ad entrambi gli imputati il reato di bancarotta documentale nonché quello di cui all'art. 223, 2° comma n. L.F. per aver cagionato con dolo e per effetto di operazioni dolose il fallimento della società; in particolare stipulando il contratto di locazione dell'immobile a condizioni esose (fatto di cui ha beneficiato la società riconducibile al M██████████ al di lui fratello) e cedendo senza adeguato corrispettivo il contratto di sfruttamento del marchio M██████████ (fatto di cui ha beneficiato la F██████████ di cui il C██████████ era il legale rappresentante).

Al C [REDACTED] è stato contestato anche il reato di calunnia per aver falsamente affermato, nella comparsa di costituzione depositata nella causa intentata dalla curatela, che la ormai nota cessione del contratto di sfruttamento del marchio era accompagnata dall'intesa di retrocedere a S [REDACTED] quanto versato a F [REDACTED] da [REDACTED]. In particolare, secondo quanto si legge nel capo di imputazione sub B), il C [REDACTED] sarebbe stato incolpato dei delitti di truffa e/o appropriazione indebita ed altrettanto falsa nonchè calunniosa sarebbe l'affermazione in base alla quale il mancato versamento della somma in favore di S [REDACTED] era dovuta a "false fatturazioni messe in opera da F [REDACTED] per creare inesistenti crediti di F [REDACTED]".

Seguendo l'ordine del capo di imputazione, deve essere esaminata la fattispecie sub A1) ove si contesta al M [REDACTED] (nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione della S [REDACTED] no al 15 dicembre 2008) e al C [REDACTED] (nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione dal 16 dicembre 2008 e di liquidatore sino alla dichiarazione di fallimento) di aver sottratto o distrutto i libri e le altre scritture contabili relative al periodo anteriore al 1° dicembre 2004. Tale addebito trae le mosse dagli accertamenti svolti dal curatore il quale, come già evidenziato al punto c), ha rinvenuto solo la contabilità tenuta nel periodo successivo.

Tanto premesso, il Collegio osserva quanto segue.

In considerazione del tenore letterale dell'art. 216 n. 2 L.F. e della interpretazione fornita dalla Corte di Legittimità, il mancato rinvenimento dei libri e delle scritture contabili integra il reato di bancarotta fraudolenta documentale solo in presenza del dolo specifico e, segnatamente, dello scopo (dell'imprenditore fallito) di procurarsi un ingiusto profitto o di arrecare pregiudizio ai creditori. La prova della intenzione fraudolenta viene generalmente ricavata in via indiziaria dalle anomalie gestionali

che hanno caratterizzato gli anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento. Si afferma, in particolare, che il compimento di atti di depauperamento costituisce elemento dal quale desumere che le scritture siano state sottratte per impedire l'accertamento di ulteriori condotte illecite.

La peculiarità del caso in esame è data dal fatto che mancano all'appello non già le scritture relative agli anni immediatamente antecedenti la dichiarazione di insolvenza, bensì quelle risalenti ad epoca più remota. La circostanza appare ancora più singolare atteso che il curatore, nonostante la mancanza della contabilità, non ha avuto difficoltà a ricostruire i fatti gestionali compiuti sino all'anno 2003 sulla base della residua documentazione fra cui, *maxime*, i contratti di locazione stipulati con [REDACTED]. L'esame delle scritture relative al periodo successivo ha, per contro, messo in risalto varie anomalie fra le quali, ad esempio, la tardiva "sistemazione" contabile del finanziamento di Euro 100.000 ricevuto dalla [REDACTED] nell'anno 2006. Appare quindi inverosimile che i legali rappresentanti della società fallita succeduti nel tempo abbiano, da un lato, intenzionalmente occultato la parte più innocua e risalente delle scritture contabili e, dall'altro, lasciato la residua (e ben più pregnante) documentazione nelle mani del ceto creditorio e del curatore. Il mancato rinvenimento delle scritture tenute sino all'anno 2003 può, del resto, trovare giustificazione nel fatto che, una volta decorso il termine di cinque anni per il compimento degli accertamenti fiscali, era venuta meno la necessità di custodire una ingombrante documentazione.

Deve quindi concludersi che manca la prova dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice e che ciò comporta l'assoluzione dal reato contestato. Né può essere ravvisato il mero grave reato di bancarotta documentale semplice atteso che

il periodo di omessa tenuta della contabilità si è concluso in epoca abbondantemente antecedente al triennio richiesto dall'art. 217, 2° comma L.F.

Venendo ora ad esaminare la fattispecie di cui al capo A2a), nelle pagine precedenti sono state ricapitolate (ai punti da 3 a 6) le vicende inerenti alla stipula dei contratti di locazione dell'immobile sito in ██████████ destinato a sede per lo svolgimento delle manifestazioni patrocinate dalla società fallita.

A tale riguardo il PM ha contestato la fattispecie prevista dall'art. 223, 2° comma n. 2 L.F. rispetto alla quale il fallimento costituisce evento del reato ed occorre quindi la prova del nesso eziologico fra la condotta ed il dissesto. La causazione del fallimento deve essere inoltre cagionata "con dolo" ovvero per "effetto di operazioni dolose", distinzione questa che rileva essenzialmente sotto il profilo soggettivo. Nella prima ipotesi (causazione con dolo) il dissesto entra nel fuoco della volontà; l'elemento soggettivo è improntato alla forma del dolo diretto di evento. Nella seconda ipotesi (operazioni dolose) il dissesto è soltanto l'effetto di una condotta volontaria, ma non intenzionalmente diretta a produrre il dissesto, anche se il soggetto ne ha accettato il rischio; l'elemento soggettivo è quindi integrato dal dolo eventuale (cfr., da ultimo, Cass. 3 aprile 2014, n. 38728). Quanto alla nozione di "operazioni dolose" -che è l'unica fattispecie ravvisabile nel caso in esame- vi è unanimità in dottrina e giurisprudenza nel ritenere come tali il complesso di atti, implicanti una disposizione patrimoniale, compiuti dalle persone preposte all'amministrazione della società con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla loro qualità, con l'intenzione di conseguire un profitto ingiusto o anche con il mero proposito di arrecare un danno alla società e ai creditori.

Tanto premesso, si rileva che l'addebito in esame abbraccia l'intero periodo di vita della Sogearc atteso che il PM ha ritenuto di contestare, quale prima operazione



da M. [redacted] A. [redacted] nella qualità di legale della T. [redacted] il cui capitale era direttamente posseduto dal medesimo e dal fratello C. [redacted]

L'ingente debito derivante dalla maturazione dei canoni dovuti in forza del primo contratto di locazione è stato azzerato mediante atti che appaiono confezionati al solo scopo di annullare una posta contabile negativa. Si allude alla compensazione menzionata al punto 4) delle pagine precedenti in relazione alla quale deve rimarcarsi come [redacted] abbia alienato a [redacted] società operante nel solo settore immobiliare, otto marchi al prezzo di Euro 400.000 mantenendo però, non a caso, la titolarità esclusiva dei diritti di sfruttamento. Si allude altresì all'accordo transattivo di cui al punto 5) a mezzo del quale [redacted] ha riconosciuto a S. [redacted] una somma di Euro 550.000 a titolo di rifusione dei danni derivanti dal mancato sfruttamento di marchi fieristici, danni ben difficilmente cagionati visto che, come si è testè detto, la prima società operava solo nel settore immobiliare. Lo stesso curatore ha, del resto, convenuto che buona parte del credito da canoni di locazione è stato "*in qualche modo rinunciato*" (cfr. pag. 11 della trascrizione della udienza del 26 settembre 2014).

Il canone pattuito era conforme a quello di mercato. Ed invero, applicando alla superficie utile di m. 3.700 il valore medio di locazione per gli immobili ad uso commerciale siti nell'area del [redacted] si perviene ad una somma oscillante fra Euro 521.700 dell'anno 2012 e Euro 377.400 dell'anno 2014. E poiché il valore di locazione ha subito negli ultimi anni una sensibile riduzione a causa della crisi economica, il giudizio di congruità vale, a maggior ragione, per gli anni precedenti (cfr. la relazione redatta dal consulente della difesa rag. G. [redacted]).

L'entità del canone era, ad ogni buon conto, giustificata dal fatto che quel tipo di immobile era essenziale per lo svolgimento dell'attività di S. [redacted] la quale, si ribadisce, aveva per oggetto sociale la promozione dell'attività degli agenti e

rappresentanti di commercio a mezzo di manifestazioni fieristiche; e tali manifestazioni, in difetto del cespite in parola, si sarebbero dovute svolgere presso strutture alberghiere con una organizzazione più complessa e costi indubbiamente maggiori.

Deve quindi concludersi, ad avviso del collegio, che la stipula dei contratti di locazione non ha integrato una operazione dolosa atteso che: 1) il canone è stato ritenuto congruo sia dall'intero consiglio di amministrazione della S. ■■■■■ sia, implicitamente, dal collegio sindacale il quale non ha formulato alcun rilievo; 2) il canone era in linea ai valori di mercato e comunque parametrato alle esigenze della società fallita la cui operatività ruotava sulla disponibilità di quel tipo di immobile; 3) l'importo dovuto non è stato pacificamente corrisposto per talune annualità, verosimilmente proprio grazie all'intreccio di interessi fra la società proprietaria e quella conduttrice; 4) non sono conseguentemente ravvisabili né un profitto ingiusto né un danno alla società o ai creditori.

A conclusioni assolutorie si dovrebbe comunque pervenire anche a voler ipotizzare che il complesso di atti in esame abbia integrato una serie di operazioni dolose.

A tale fine è d'uopo premettere che né dalla documentazione prodotta né dall'audizione del curatore dr. V. ■■■■■ e del maresciallo della Guardia di Finanza C. ■■■■■ è emerso con certezza se il canone è stato sempre corrisposto (al di fuori dei periodi coperti dalla "compensazione") e soprattutto in quale misura. Tale lacuna è stata colmata dall'audizione del consulente della difesa rag. G. ■■■■■ il quale, a pag. 2 della relazione, ha indicato i canoni effettivamente versati e, nel corso dell'audizione dibattimentale, ha precisato di aver ricavato i relativi importi dal bilancio riclassificato della società T. ■■■■■



Orbene, premesso che l'ultimo versamento risulta effettuato nell'anno 2007 per l'importo di Euro 124.300, non sembra potersi ravvisare il nesso eziologico con lo stato di dissesto che ha determinato il fallimento nel mese di gennaio del 2010. Ed invero, anche a voler soprassedere dal rilevante periodo decorso dal momento del pagamento a quello della dichiarazione giudiziale di insolvenza, si rileva che la Sogearc aveva chiuso i bilanci degli anni 2005 e 2006 in attivo e quello del 2007 con un leggero passivo (cfr. la relazione ex art. 33 L.F e l'audizione del curatore).

Alla luce di tutto quanto precede deve essere quindi pronunciata l'assoluzione perché il fatto non sussiste, formula la cui ampiezza non esime dal rilevare l'assoluta estraneità del C█████ il quale è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione di S█████ nel mese di dicembre del 2008 dopo aver ricoperto sino a quel momento la carica di mero consigliere.

Né, quanto al solo M█████, può essere configurabile la fattispecie della bancarotta per dissipazione (ipotizzata in via subordinata dal PM in sede di conclusioni) dovendo sul punto richiamarsi quanto si è già detto in ordine all'interesse della società ad avere la disponibilità di quel tipo di immobile e alla congruità del canone pattuito.

A questo punto deve essere esaminata l'ipotesi sub A2b) che riveste ruolo centrale, anche perché intimamente connessa all'imputazione di calunnia sub B).

Dalle risultanze documentali evidenziate nelle pagine precedenti (ai punti da 7 a 14) e dall'istruttoria dibattimentale emerge, in estrema sintesi, che S█████ ha inteso alienare il marchio "M█████" al fine di pagare i creditori ed essere messa in liquidazione; che la cessione è avvenuta a mezzo di una "triangolazione" nell'ambito della quale il marchio è stato ceduto prima da S█████ alla controllante

██████████ e poi da questa a ██████████ per l'importo di Euro 280.000; che ██████████ non ha retrocesso tale somma a ██████████

Dalle predette risultanze emerge altresì che in data 21 dicembre 2006 ██████████ ha disposto un bonifico di Euro 100.000 in favore di ██████████ con la causale "finanziamento a collegata"; che l'erogazione di tale provvidenza, non assistita da delibera del consiglio direttivo, è stata casualmente scoperta dagli impiegati della ██████████ che ne hanno informato il direttore dr. ██████████ che ██████████ in epoca immediatamente successiva alla cessione del marchio, ha chiuso contabilmente il debito derivante da detto finanziamento per il residuo importo di Euro 90.486,20; che nel contratto stipulato il 18 dicembre 2008 fra ██████████ e ██████████ è stato precisato che la cessione del marchio avrebbe comportato la "*chiusura delle partite aperte*".

A fronte di tali presupposti il PM ha contestato, anche in questo caso, il reato di cui all'art. 223, 2° comma n. 2 L.F. sul presupposto che la c.d. triangolazione integri un'operazione dolosa mediante la quale Sogearc è stata di fatto privata delle risorse finanziarie sufficienti ad evitare la dichiarazione di fallimento; la fraudolenza dell'operazione sarebbe confermata dal fatto che il ██████████ rivestiva contestualmente la carica di legale rappresentante della ██████████

In sede di conclusioni il PM ha infine chiesto, ma solo in via subordinata, la derubricazione del reato contestato in quello di bancarotta preferenziale (quanto alla somma di Euro 90.486,20) e in quello di bancarotta semplice ex art. 217 n. 2 L.F. (quanto alla somma residua).

Così ricapitolato il tema di accusa, occorre in primo luogo accertare se l'operazione di "triangolazione" rivestiva in sé aspetti fraudolenti; in secondo luogo se il ██████████ ha inteso procurare vantaggio alla ██████████ on pari danno della ██████████ sfruttando, in particolare, la veste di legale rappresentante di entrambe.

Orbene, come anche “ammesso” dall’avv. M. [redacted] che rivestiva all’epoca l’incarico di consulente legale di F. [redacted] la cessione del marchio M. [redacted] è stata realizzata a mezzo di due distinti negozi giuridici con lo scopo di evitare il rischio dell’azione revocatoria. Ove B. [redacted] avesse acquistato direttamente da S. [redacted] l’eventuale dichiarazione di fallimento di tale società avrebbe legittimato il curatore ad esperire l’azione di cui all’art. 67 L.F. il cui accoglimento avrebbe comportato la restituzione alla massa del marchio e l’insinuazione al chirografo del credito inerente alla ripetizione dell’importo di Euro 280.000. Il rischio revocatorio -ed il correlato rischio di una soddisfazione in “moneta fallimentare”- è stato, per contro, escluso facendo stipulare l’atto finale di risoluzione (id est: di cessione) dalla I. [redacted] che, in quanto mera associazione di categoria non esercente attività imprenditoriale, non poteva essere ontologicamente dichiarata fallita.

La “triangolazione” ha quindi avuto il mero scopo di tutelare l’interesse dell’acquirente finale B. [redacted] e non quello di arrecare pregiudizio alla società S. [redacted]

Deve essere, d’altro canto, evidenziato che il G. [redacted] con nota del 4 dicembre 2008 indirizzata al dr. P. [redacted] nella qualità di presidente dell’Associazione C. [redacted] ha chiaramente enunciato i termini dell’operazione specificando che le “royalties” sarebbero state in primo momento cedute alla F. [redacted] la quale, dopo aver risolto il contratto con F. [redacted] percependo una somma fra 250.000-300.000 euro, avrebbe dovuto effettuare un finanziamento in favore di S. [redacted] sì da consentirle di pagare i creditori e di essere messa in liquidazione. E in tale occasione il G. [redacted] ha espresso la disponibilità ad essere nominato Presidente del Consiglio di

amministrazione di S██████████ per il tempo strettamente necessario per gestire tale operazione (cfr. il doc. 1 prodotto dalla difesa dell'imputato).

Nella riunione del 15 dicembre 2008 il Consiglio di Amministrazione di S██████████ ha espressamente autorizzato il G██████████ nominato contestualmente Presidente del Consiglio di Amministrazione, a trattare la cessione del marchio in vista della fase liquidatoria.

Nella riunione del 18 dicembre 2008 il consiglio direttivo di F██████████ dopo aver ricevuto ragguagli dall'avv. F██████████ in merito all'operazione che avrebbe dovuto comportare l'introito della somma di euro 280.000 da utilizzare per il pagamento dei creditori di S██████████ ha espressamente autorizzato la stipula degli atti contrattuali la cui bozza venne letta ed illustrata sempre ad opera dell'avv. F██████████.

Alla luce di quanto precede, si può dunque escludere che l'operazione di triangolazione - in quanto compiuta con tale modalità su sollecitazione dell'acquirente F██████████, concertata con A██████████ ed espressamente autorizzata dagli organi direttivi della controllante ██████████ e della controllata S██████████ abbia rivestito in sé natura illecita.

Quanto alla posizione del G██████████ deve rammentarsi che la somma di Euro 280.000, accreditata su un conto corrente di F██████████ con bonifico del 29 dicembre 2008, è stata utilizzata in parte per ripianare uno scoperto (Euro 34.000) e in altra parte trasferita su diversi conti dell'associazione (Euro 106.000) La residua somma di Euro 140.000 è stata bonificata in data 10 febbraio 2009, su disposizione del G██████████ stesso, in favore della controllata F██████████ a decurtazione di un debito di Euro 144.000.

Va altresì rammentato che in data 20 aprile 2009 la maggioranza del consiglio direttivo di F██████████ ha revocato il G██████████ dalla carica di Presidente con nomina in sua vece di tale F██████████ F██████████.

Va infine dato che in sede di esame il G. [redacted] ha dichiarato di aver inviato la lettera del 4 dicembre 2008 in quanto la cessione del marchio poteva essere realizzata solo con l'appoggio dell'A. [redacted] cui aderivano sia B. [redacted] s.p.a. sia F. [redacted] Egli, già presidente di quest'ultima associazione, si era offerto di farsi nominare presidente di S. [redacted] in modo che tale duplice veste fungesse da garanzia della correttezza e del buon esito dell'operazione di triangolazione. Nel corso della riunione del consiglio direttivo del 18 dicembre 2008 l'avv. F. [redacted] aveva suggerito di aprire un conto *ad hoc* per la recezione del bonifico di H. [redacted] mentre il direttore dell'associazione dr. C. [redacted] aveva insistito per un versamento su un conto già in essere sì da evitare la creazione di ulteriori interessi passivi. Esso imputato aveva disposto il bonifico di Euro 140.000 su richiesta del dr. C. [redacted] senza immaginare che la provvista impiegata fosse quella proveniente dalla vendita del marchio. Non aveva, d'altro canto, provveduto all'immediata soddisfazione del credito di S. [redacted] in quanto gli era stato detto che non vi era fretta e che la somma ricevuta da H. [redacted] poteva servire per coprire una momentanea esposizione bancaria.

Ciò posto il collegio osserva quanto segue.

Le delibere con le quali S. [redacted] e F. [redacted] hanno autorizzato l'ormai nota operazione di triangolazione non indicavano il termine entro il quale la seconda società avrebbe dovuto restituire alla prima la somma ricavata dalla vendita del marchio M. [redacted] La F. [redacted] attraversava all'epoca un momento di carenza liquidità, come risulta sia dalla deposizione dell'avv. F. [redacted] sia dal testo della delibera del 18 dicembre 2008 ove si è dato atto della prossima scadenza di due affidamenti bancari.

Tali circostanze rendono verosimile che il G. [redacted] abbia ritenuto lecito non adempiere immediatamente l'obbligazione (priva di termine di scadenza) verso



S█████ per soddisfare, nel contempo, le immediate esigenze di F█████ più volte “caldeggiate” dal C█████. E in tale contesto deve essere collocato anche il bonifico di 140.000 di cui ha beneficiato la società F█████ interamente posseduta da F█████ e suo braccio operativo.

Vi sono, del resto, plurimi e concordanti elementi dai quali desumere che la mancata restituzione della somma non è il frutto di una manovra preordinata in danno di S█████ e dei suoi creditori.

Si allude, in primo luogo, al fatto che il C█████ si è spontaneamente offerto di farsi nominare legale rappresentante di S█████ carica che se da un lato non comportava né una retribuzione né particolari onori, dall'altro gravava l'imputato delle responsabilità civili e penali connesse ad una eventuale *mala gestio* della società.

Si allude, in secondo luogo, al fatto che è stato proprio l'imputato, nella veste di liquidatore, a presentare l'istanza di fallimento così sottoponendo il proprio operato di amministratore di S█████ al vaglio del magistrato penale e del giudice delegato; ed in tale contesto non può essere sottaciuto che il C█████ all'esito del giudizio civile promosso dalla curatela, ha dovuto versare la somma di Euro 200.000, frutto dei risparmi di una vita.

Si allude, in terzo luogo, alla condotta serbata dall'imputato dopo essere stato revocato inopinatamente (ed anche pretestuosamente) dalla carica di presidente del consiglio direttivo di F█████ nel corso della riunione del 20 aprile 2009.

Dalla documentazione prodotta dalla difesa risulta infatti che, a mezzo di mail inviata il giorno successivo, il C█████ ha chiesto al C█████ se avesse predisposto il trasferimento della somma di Euro 280.000 dai conti F█████ al conto S█████; con altro messaggio del 12 maggio 2009, sempre indirizzato al C█████ ha chiesto notizie del “trasferimento F█████”. Con successiva nota inviata a F█████

L'imputato ha chiesto formalmente l'immediato trasferimento della somma dovuta e con altra nota del 22 agosto 2009 ha rappresentato al nuovo presidente di F█████ quali erano i reali termini della questione.

Dall'attività istruttoria è poi emerso che il C█████ a fronte del tergiversare della F█████ ha chiesto l'autorevole intervento del presidente dell'Associazione Commercianti il quale aveva implicitamente avallato l'operazione di triangolazione descritta nella nota inviata gli il 4 dicembre 2008. Il dr. S█████ commercialista di S█████ ha dichiarato di aver partecipato ad alcuni incontri nell'ambito di quali il C█████ aveva vanamente chiesto al P█████ di sollecitare F█████ alla restituzione di quanto dovuto. Il P█████ ha confermato di aver avuto vari incontri con il C█████ ed i suoi consulenti soggiungendo che, a partire da un certo momento, l'imputato aveva mostrato preoccupazione ed apprensione.

Alla luce di tutto quanto precede va quindi escluso non solo, come si è già detto, che la "triangolazione" abbia rivestito in sé natura illecita, ma anche che l'imputato abbia approfittato delle modalità di attuazione di tale operazione per favorire F█████ in danno di S█████. A tale riguardo si ribadisce che il momentaneo impiego della somma di Euro 280.000, anche ove effettuato con la consapevolezza di attingere dal ricavato della vendita del marchio, non è sufficiente a dimostrare una dolosa preordinazione stante la mancata fissazione di un termine di restituzione ed il fattivo comportamento tenuto dopo la (inopinata) perdita del potere giuridico di provvedere a detta restituzione.

Una volta assodato che il C█████ non può essere ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 223 2° comma n. 2 L.F, vanno a questo punto esaminate le richieste formulate in via subordinata dal PM.

Quanto all'ipotesi di bancarotta preferenziale, ciò che si è detto in merito alla sopravvenuta impossibilità di adempiere l'obbligo restitutorio potrebbe essere già sufficiente ad escludere l'addebito; peraltro, anche in vista della trattazione del reato di calunnia, si reputa opportuno osservare quanto segue.

Dagli atti di causa non risulta che il G. [redacted] nominato legale di F. [redacted] il 3 giugno 2008, sia stato informato della esistenza del bonifico effettuato in data 21 dicembre 2006 da F. [redacted] in favore di S. [redacted]. Il teste M. [redacted] ha, del resto, dichiarato di aver segnalato nei primi mesi del 2007 l'anomala operazione al direttore dr. C. [redacted] anziché all'imputato (che rivestiva all'epoca la carica di consigliere) o ad altro membro dell'organo amministrativo.

Nella riunione del consiglio di amministrazione di S. [redacted] tenutasi il 15 dicembre 2008 il M. [redacted] nel passare le consegne al G. [redacted] ha dichiarato sotto la propria responsabilità che i debiti esistenti erano tutti contabilizzati e li ha poi dettagliatamente elencati senza fare alcun riferimento a quello nei confronti di F. [redacted]

Il G. [redacted] dopo essere stato sfiduciato dalla carica di legale rappresentante di F. [redacted] ha chiesto, nella qualità di Presidente di S. [redacted] la restituzione dell'intero importo, come si evince dalla mail inviata al C. [redacted] il 21 aprile 2009. Solo in epoca successiva ha indirizzato la missiva nella quale ha chiesto l'immediata restituzione della somma di Euro 180.000 con la precisazione che *"...qualora dovessero occorre anche gli altri 100.000 euro, dovete metterli a disposizione al fine di non violare la par condicio creditorum"*.

Appare quindi più che plausibile che l'imputato abbia avuto contezza della esistenza del credito vantato da F. [redacted] nei confronti di S. [redacted] solo dopo la formale messa in liquidazione di quest'ultima società (risalente al 21 aprile 2009) e, segnatamente, nel

controllo della contabilità effettuato con la collaborazione del dr. S. Né univoci argomenti di segno contrario possono essere ricavati dal fatto che la cessione del marchio sia avvenuta “a chiusura delle partite aperte”. La estrema genericità di tale espressione, oltre a non consentire alcun riferimento al credito in parola, sembra infatti deporre per una formula di natura cautelativa, apposta dal professionista che si curò della redazione di tale atto.

Quanto, infine, all’ulteriore subordinata, l’art. 217, n. 2 L.F. sanziona le operazioni aleatorie od economicamente scriteriate, categoria nella quale non può essere certo ricompresa la cessione del marchio M. in vista dell’impiego del ricavato per la soddisfazione dei creditori e la successiva messa in liquidazione. Né la manifesta imprudenza può essere desunta dalle concrete modalità con le quali è stata attuata l’operazione di cessione dovendosi ancora una volta ribadire che la “triangolazione” è stata avallata dall’A. ed autorizzata dagli organi direttivi e che la mancata restituzione della somma appare imputabile alla inaspettata (e quindi imprevedibile) revoca del C.

Alla luce di tutto quanto precede si impone l’assoluzione del C. dal reato contestato perché il fatto non sussiste non potendo, nemmeno, essere ravvisata una responsabilità per i reati ipotizzati in via subordinata. Analoga conclusione deve essere adottata nei confronti del M. il quale, essendosi dimesso da Presidente di S. nel dicembre del 2008, appare comunque estraneo al fatto in esame.

Venendo ora ad esaminare il reato di calunnia contestato al capo B), nel mese di settembre del 2010 il curatore fallimentare ha esercitato nei confronti del C. l’azione di responsabilità in merito alla cessione alla F. del contratto relativo allo sfruttamento del marchio. Il C. nel costituirsi in giudizio, ha chiamato in causa il M. la F. e il dirigente di tale associazione C. F. per

essere manlevato o, più rettamente, per esercitare nei loro confronti l'azione di regresso. A pag. 2 della comparsa di risposta a firma dell'avv. R. [redacted] si è sostenuto che la mancata retrocessione a S. [redacted] di quanto ricavato dalla cessione delle royalties era ascrivibile ad una "*evidente macchinazione*" nell'ambito della quale: F. [redacted] aveva trattenuto la somma di Euro 280.000 al fine di ottenere la restituzione di un finanziamento di Euro 100.000; il M. [redacted] aveva erogato il predetto finanziamento in assenza della delibera assembleare; il C. [redacted] aveva redatto false fatturazioni al fine di giustificare l'omessa restituzione della somma, "*adducendo l'effettuazione di somministrazioni di manodopera per Euro 182.000 circa e creando ad arte un ulteriore credito di Euro 100.000*". A pag. 8 è stato ribadito che F. [redacted] e M. [redacted] non avevano trasferito a S. [redacted] la somma "*per coprire le loro attività distrattive ed operazioni borderline*". A pag. 10 si è stigmatizzata la "*dolosa e falsa prospettazione di poste creditorie ovvero inesistenti*", prospettazione con la quale F. [redacted] per non restituire a S. [redacted] neppure la residua somma di Euro 180.000, si erano inventati una posta di Euro 182.492,52 che non avevano avuto neppure coscienza di fatturare al fine dell'inserimento in contabilità.

A seguito di presentazione di denuncia-querela da parte del C. [redacted] e della F. [redacted] il PM, sul presupposto che l'avv. R. [redacted] si fosse limitato a recepire quanto riferitogli dal G. [redacted] ha contestato solo a quest'ultimo il reato di calunnia. In particolare, come si legge nel capo di imputazione, l'imputato avrebbe incolpato il C. [redacted] dei delitti di truffa e/o appropriazione indebita laddove, dopo aver incentrato la difesa sull'ormai noto accordo triangolare di retrocessione, aveva affermato che la mancata restituzione della somma dovuta a S. [redacted] era dovuta a "false fatturazioni

messe in opera da F. A. M. S. per creare inesistenti crediti di M. S.

Così delineato il tema di accusa, occorre in punto di fatto ribadire che nell'anno 2006 la F. A. M. S. all'epoca presieduta dal M. S., ha erogato alla S. S. anch'essa presieduta dal M. S. un finanziamento di Euro 100.000 non assistito da delibera del consiglio direttivo. Come si è già detto nelle pagine precedenti, l'esistenza di detto finanziamento è stata scoperta nell'anno 2007 dai dipendenti della F. A. M. S. i quali hanno segnalato l'anomala operazione al direttore dr. C. S.

Va altresì evidenziato che il presidente di F. A. M. S. a fronte delle richieste transattive formulate dal dr. S. S. ha proposto di addebitare a S. S. il costo dell'ex dipendente C. S. R. S. e ciò con il dichiarato scopo di *"aumentare il credito in capo all'Associazione nei confronti di S. S."*. Tale proposta è stata accolta dal comitato di presidenza il quale ha deliberato di *"produrre la ricevuta per l'addebito a S. S. del costo sostenuto dall'anno 2000 al licenziamento dell'ex dipendente C. S. R. S. (cfr. il verbale del 27 ottobre 2009, prodotto dalla difesa del C. S. R. S.). È stata quindi formata la ricevuta n. 1037 del 5 novembre 2009 dell'importo di Euro 182.492,54 con causale "compenso per prestazioni di servizi resi a favore di S. S." ed il relativo credito è stato fatto valere nei confronti di S. S. nel frattempo dichiarata fallita. Peraltro prima il giudice delegato e poi il collegio adito ex art. 98 L.F. hanno ritenuto inesistente - e, quindi, escluso dallo stato passivo- tale credito (cfr., in particolare, il decreto emesso dal Tribunale di Bologna il 18 gennaio 2011).*

Ciò posto, il collegio osserva quanto segue.

Il C. S. R. S. - posto nell'impossibilità di dare esecuzione all'accordo triangolare di retrocessione a seguito della revoca da legale rappresentante di F. A. M. S. ha avanzato,

nella residua veste di liquidatore di S. [redacted] formale richiesta di restituzione della somma di Euro 280.000.

A fronte di ciò la F. [redacted] ha eccepito in compensazione il credito di Euro 100.000 (relativo all'ormai noto finanziamento) e quello di Euro 182.492 (relativo al distacco presso Sogearc della Righini).

Il primo credito è frutto di un bonifico non solo adottato dal M. [redacted] in difetto di delibera del comitato direttivo, ma anche da questi celato all'atto del passaggio delle consegne al G. [redacted] nel verbale del consiglio di amministrazione di S. [redacted] del 15 dicembre 2008 il M. [redacted] ebbe infatti ad elencare, sotto la propria responsabilità, una serie di debiti fra i quali non era ricompreso quello nei confronti di F. [redacted]

Il secondo credito è stato creato *ad hoc*, come si evince dalle espressioni di natura confessoria contenute nel verbale del Comitato di Presidenza e come è, del resto, agevole desumere dal fatto che solo alla fine dell'anno 2009 F. [redacted] ha sentito l'esigenza di rivendicare pretese relative ad una prestazione svoltasi a partire dall'anno 2000.

Orbene, tali elementi hanno ampiamente giustificato la convinzione che la mancata restituzione della somma di Euro 280.000 fosse ascrivibile ad una "*evidente macchinazione*", attuata per coprire "*attività distrattive ed operazioni borderline*". Il C. [redacted] aveva, invero, più che fondati motivi per ritenere che il credito di Euro 100.000 (inaspettatamente apparso) e quello di Euro 182.000 (creato *ad hoc*) fossero stati strumentalmente opposti in compensazione e che ciò integrasse una sostanziale distrazione della somma di spettanza di S. [redacted] Ed in tale contesto l'espressione "*false fatturazioni...per creare inesistenti crediti di F. [redacted]*", va chiaramente -ed esclusivamente- riferita alla ricevuta del 5 novembre 2009, relativa ad un credito creato *ad hoc* e ritenuto inesistente dallo stesso Tribunale fallimentare. Senza

considerare, a tale ultimo riguardo, che non poteva essere configurata nemmeno astrattamente un'accusa per il reato di cui all'art. 8 del D. Lgs. 74/2000 il quale richiede che la falsa fatturazione avvenga con lo scopo di evadere le imposte mentre, nella specie, il documento contabile è stato formato con ben altre finalità.

Quanto ai soggetti indicati come autori della dolosa macchinazione, il C. era intimamente sicuro della responsabilità del M. il quale, giova ribadire, aveva prima abusivamente erogato a S. il finanziamento di Euro 100.000 (che sarebbe servito per pagare il canone di locazione in favore della T. posseduta dal M. stesso) e poi taciuto l'esistenza di tale debito all'atto delle dimissioni.

Il G. aveva altresì fondato motivo di ritenere, sulla base di elementi seri e concreti, che anche il C. fosse responsabile dei fatti lamentati. Il C. nella qualità di direttore generale della F. era infatti il soggetto deputato ad esaminare le problematiche di carattere contabile/amministrativo e a proporre la soluzione agli amministratori, generalmente privi di competenze specifiche. Egli, in forza della qualità rivestita da numerosi anni, era il punto di riferimento di qualsiasi questione, come ad esempio comprovato dal fatto che gli impiegati di F. si siano rivolti a lui, piuttosto che ai membri del consiglio del comitato direttivo, per denunciare la scoperta dell'anomalo finanziamento di Euro 100.000. Lo stesso G. ha, del resto, ritenuto di rapportarsi (direttamente ed esclusivamente) con il C. per la restituzione della somma di Euro 280.000 (cfr. la corrispondenza a mezzo mail prodotta dalla difesa e, in particolare, il messaggio del 21 aprile 2009 ).

Ritiene quindi il Tribunale che, anche a voler prescindere dalla fondatezza in punto di fatto di talune argomentazioni svolte nella comparsa di risposta, non sia in alcun modo ravvisabile in capo all'imputato la consapevolezza della innocenza dei soggetti chiamati in causa. Ed invero, come anche risulta dalla deposizione dell'avv. P.

il G. [redacted] era fermamente convinto di essere stato vittima di una macchinazione e della conseguente responsabilità, sotto ogni profilo, dei vertici della F. [redacted]

In conformità alla richiesta dello stesso PM, si impone quindi l'assoluzione dal reato di calunnia con la formula perché il fatto non costituisce reato.

Contrariamente a quanto richiesto dalle parti civili, il C. [redacted] non può nemmeno essere ritenuto responsabile del reato di diffamazione aggravata.

Le espressioni che si ritengono lesive dell'onore delle parti offese concernono infatti, in modo diretto ed immediato, l'oggetto del contendere; in particolare, tutte le frasi stigmatizzate nella denuncia/querela sono state utilizzate per spiegare le ragioni del mancato adempimento dell'accordo triangolare di retrocessione.

Né, infine, rileva che talune espressioni possano essere ritenute esorbitanti rispetto alle necessità difensive atteso che il requisito della continenza è richiesto solo per l'operatività della causa di giustificazione ex art. 51 c.p. e non per la c.d. immunità giudiziaria prevista dall'art. 598 c.p. (cfr. Cass. 30 settembre 2005, n. 39934).

**P.Q.M.**

Visto l'art. 530 c.p.p., assolve M. [redacted] e C. [redacted] dagli addebiti di cui al capo A) perché i fatti non sussistono nonché il C. [redacted] dall'addebito di cui al capo B) perché il fatto non costituisce reato.

Bologna, 3 luglio 2015

il presidente estensore  
Stefano Scati

Depositato in Cancelleria

Oggi 13/07/2015



Il Cancelliere  
Raffaella Canciano